



ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 209 DEL 30/09/2026

OGGETTO: **REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ - DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN AREA PARCHEGGIO IN ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO PER LAVORI DI POTATURA E ABBATTIMENTO TIGLI**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che, ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, recante il «Nuovo Codice della Strada», l'Ente proprietario della strada può adottare provvedimenti temporanei di disciplina della circolazione e della sosta per esigenze di carattere tecnico, di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità;

Vista la comunicazione pervenuta in data 28 settembre 2026 dal Settore Patrimonio e Lavori Pubblici, relativa alla programmazione di un intervento straordinario di potatura e abbattimento di tigli prospicienti le aree di sosta ubicate in Via X Febbraio Vittime delle Foibe, Via Isonzo, Via Roma, Via Palavicini, Via Novara, Via Testa, con inizio previsto nella giornata di mercoledì 30 settembre 2026 e fino al giorno venerdì 02 ottobre 2026, dalle ore 07.00 alle ore 18.00;

Considerato che la presenza di veicoli in sosta nelle predette aree impedirebbe o renderebbe difficoltosa l'esecuzione delle operazioni, nonché la movimentazione in sicurezza dei mezzi e delle attrezzature impiegati;

Rilevato che, al fine di consentire l'accesso e la movimentazione dei mezzi adibiti alle operazioni di potatura e abbattimento e di garantire lo svolgimento dell'intervento in condizioni di sicurezza, risulta necessario rendere temporaneamente libere da veicoli le aree di sosta interessate;

Considerato altresì che, durante le fasi di taglio, movimentazione e rimozione di rami, tronchi e altro materiale vegetale, può rendersi necessario interdire temporaneamente il transito pedonale nell'area prospiciente direttamente interessata dalle operazioni;

Ritenuto, pertanto, necessario istituire temporaneamente il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli nelle predette aree, nonché prevedere, limitatamente alle fasi nelle quali sussista un concreto pericolo per i pedoni, la temporanea interdizione del transito pedonale nel tratto interessato;

Visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7, 14, 20, 21, 37, 38, 159 e 190 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, recante il «Nuovo Codice della Strada»;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni e integrazioni, recante il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada», con particolare riferimento agli artt. da 30 a 43 in materia di segnalamento temporaneo;

Visto il D.M. 10 luglio 2002, recante il «Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento stradale temporaneo»;

Visto il Decreto interministeriale 22 gennaio 2019, relativo alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Decreto del Sindaco n. 17/2025, relativo alla nomina del Responsabile del Settore Polizia Locale del Comune di Galliate e all'attribuzione delle relative competenze gestionali;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, dal giorno **mercoledì 30 settembre 2026 al giorno venerdì 02 ottobre 2026, dalle ore 07.00 alle ore 18.00** e, comunque, esclusivamente per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle operazioni nell'ambito della predetta fascia oraria:

È istituito il **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA**, per tutte le categorie di veicoli, nelle aree di sosta ubicate su entrambi i lati delle Vie X Febbraio Vittime delle Foibe, Isonzo, Roma, Palavicini, Novara, Testa, nei tratti interessati dalle operazioni di manutenzione straordinaria, limitatamente agli stalli e agli spazi effettivamente interessati dalle operazioni e individuati mediante la prescritta segnaletica temporanea.

Durante le fasi delle lavorazioni nelle quali sussista un concreto pericolo derivante dalla caduta o dalla movimentazione di rami, tronchi, materiali o dall'operatività dei mezzi impiegati, è istituito il **DIVIETO TEMPORANEO DI TRANSITO PEDONALE** nell'aree pedonali, limitatamente al tratto direttamente interessato dalle operazioni e per il tempo strettamente necessario.

In tale circostanza dovrà essere predisposto un percorso pedonale alternativo sicuro, continuo e adeguatamente segnalato, evitando qualsiasi interferenza dei pedoni con l'area di lavoro e con la zona di possibile caduta o movimentazione di materiale.

I provvedimenti sopra indicati dovranno essere attuati progressivamente, in relazione all'effettivo avanzamento delle lavorazioni, evitando di mantenere interdette aree non direttamente interessate dall'intervento.

Qualora le operazioni terminino anticipatamente rispetto all'orario previsto, l'ordinaria disciplina della sosta e della circolazione pedonale dovrà essere immediatamente ripristinata non appena vengano meno le esigenze di sicurezza che hanno determinato l'adozione del presente provvedimento.

PRESCRIVE

Al Settore Patrimonio e Lavori Pubblici e al soggetto incaricato dell'esecuzione dell'intervento, ciascuno per quanto di propria competenza, è fatto obbligo di:

- installare la prescritta segnaletica temporanea di divieto di sosta con rimozione forzata almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore della limitazione, ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada relative ai divieti temporanei di sosta per esigenze di carattere tecnico;
- indicare chiaramente, mediante appositi pannelli integrativi, la data e la fascia oraria di validità del divieto;
- collocare la segnaletica in numero e posizione adeguati a rendere inequivocabilmente individuabili gli stalli e le aree di sosta interessati dal provvedimento;
- installare e mantenere in perfetta efficienza tutta la segnaletica temporanea e i dispositivi necessari alla delimitazione dell'area interessata dall'intervento, conformemente alle disposizioni del Codice della Strada, del relativo Regolamento di esecuzione, del D.M. 10 luglio 2002 e del Decreto interministeriale 22 gennaio 2019;
- delimitare adeguatamente l'area interessata dalle operazioni mediante transenne, barriere, coni, delineatori o altri dispositivi regolamentari, in modo da impedire l'accesso fortuito di persone o veicoli nelle zone esposte a pericolo;
- adottare particolare cautela durante le operazioni di taglio e abbattimento, assicurando che rami, tronchi, materiali, attrezzature o altri elementi non possano interessare la parte della sede stradale eventualmente aperta alla circolazione;
- sospendere, ove necessario, le operazioni qualora non sia possibile garantire la sicurezza della circolazione veicolare o pedonale;

- durante le fasi di potatura o abbattimento nelle quali sussista pericolo per i pedoni, interdire temporaneamente il transito nell'area pedonale centrale direttamente interessata e predisporre un percorso alternativo sicuro e adeguatamente segnalato;
- mantenere il percorso pedonale alternativo libero da materiali, attrezzature e ostacoli e garantirne, per quanto tecnicamente possibile, la fruibilità anche da parte delle persone con ridotta capacità motoria;
- adottare ogni necessaria cautela durante le manovre dei mezzi d'opera, impiegando, ove necessario, personale addetto alla segnalazione e alla sorveglianza delle manovre;
- garantire che le lavorazioni non comportino occupazioni o ostruzioni non strettamente necessarie degli accessi alle proprietà private, dei passi carrabili e dei percorsi pedonali;
- informare preventivamente i residenti, i frontisti e gli aventi titolo qualora le operazioni determinino temporanee limitazioni all'accesso alle rispettive proprietà;
- garantire in ogni momento, in caso di necessità, il tempestivo accesso e transito dei mezzi di soccorso, di emergenza e delle Forze di polizia;
- mantenere costantemente pulita la sede stradale e le aree interessate dall'intervento, provvedendo all'immediata rimozione di rami, fogliame, segatura, tronchi, residui vegetali e di ogni altro materiale derivante dalle lavorazioni;
- mantenere la segnaletica temporanea e i dispositivi di delimitazione in condizioni di piena efficienza, stabilità e visibilità per tutta la durata delle operazioni;
- oscurare o rimuovere temporaneamente la segnaletica permanente eventualmente in contrasto con quella provvisoria e provvedere al suo completo ripristino al termine dell'intervento;
- qualora si rendessero necessarie ulteriori modifiche alla disciplina della circolazione rispetto a quelle previste dalla presente ordinanza, darne tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Locale. È vietato apportare autonomamente modifiche alla viabilità non espressamente previste o autorizzate;
- qualora le operazioni terminino anticipatamente, provvedere all'immediata rimozione della segnaletica e delle delimitazioni non più necessarie e al ripristino dell'ordinaria disciplina della circolazione e della sosta;
- al termine dell'intervento, provvedere alla completa rimozione dei mezzi, dei materiali, delle attrezzature, della segnaletica e dei dispositivi temporanei, nonché alla pulizia dell'area e alla verifica delle condizioni di piena sicurezza e fruibilità degli spazi interessati.

Restano ferme, in capo al Settore competente, al soggetto incaricato dell'esecuzione dell'intervento e agli ulteriori soggetti coinvolti, ciascuno per quanto di propria competenza, le responsabilità civili, penali e amministrative derivanti dall'esecuzione delle operazioni, dall'inosservanza delle prescrizioni impartite o dall'inadeguata installazione e manutenzione della segnaletica e dei dispositivi di sicurezza.

D I S P O N E

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Galliate;
- che il provvedimento sia reso noto agli utenti della strada mediante la prescritta segnaletica temporanea, con particolare riguardo al divieto di sosta da installarsi almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore della limitazione;
- che la posa, il mantenimento in efficienza e la successiva rimozione della segnaletica e dei dispositivi temporanei siano effettuati a cura del Settore Patrimonio e Lavori Pubblici o del soggetto incaricato dell'intervento;

- che copia della presente ordinanza sia trasmessa al Settore Patrimonio e Lavori Pubblici per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- che gli appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia Stradale possano adottare sul posto ogni ulteriore misura temporanea strettamente necessaria a fronteggiare contingenti esigenze di sicurezza;

A V V E R T E

È fatto obbligo a chiunque di osservare il presente provvedimento.

Gli appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della vigilanza sulla sua osservanza.

Salvo che il fatto costituisca più grave violazione, i trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada e, ricorrendone i presupposti, alla rimozione del veicolo ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 285/1992.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, entro 60 giorni dalla notificazione, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza dell'atto, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni; in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla notificazione, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza dell'atto, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modificazioni e integrazioni, deciso con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, conforme al parere del Consiglio di Stato;

Contro i provvedimenti concernenti l'apposizione della segnaletica stradale, è ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992 e dell'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Commissario Capo Angelo Falcone

Attestazione ex articolo 3 D.Lgs. 12.2.1993,n.39

Documento prodotto con sistema informativo automatizzato del Comune di Galliate – Settore Polizia Municipale – Responsabile del procedimento – Angelo Falcone

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Galliate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Angelo Falcone in data 30/09/2026